




# Associazione Italiana Allenatori Calcio

## Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)  
E-Mail : info@aiacnovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

... c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

### Articolo 39 - Obblighi e deroghe

**Campionato di Serie D, Eccellenza, Promozione, Juniores Nazionale:**

la squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1<sup>a</sup> categoria-UEFA PRO, di 2<sup>a</sup> categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3<sup>a</sup> categoria

**Campionati Dilettanti di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> categoria e Juniores Regionale (non c'è più l'obbligo in III<sup>a</sup> categoria):**

la squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1<sup>a</sup> categoria-UEFA PRO, di 2<sup>a</sup> categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3<sup>a</sup> categoria o Allenatore Dilettante

**Per il Settore Giovanile**, l'obbligo dell'allenatore abilitato vige per i campionati Giovanissimi ed Allievi dove necessita ad un Allenatore di 1<sup>a</sup> categoria-UEFA PRO, di 2<sup>a</sup> categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di Uefa C o Istruttore Giovani Calciatori.

Gli Allenatori "Dilettanti", abilitati alla I, II, III categoria e juniores regionali non sono quindi abilitati ad allenare nei campionati regionali Giovanissimi e Allievi.

È fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore 'squadre minori'.

In caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro e non oltre 30 giorni.

### Articolo 40 - Preclusioni e sanzioni

1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 (un'altra possibilità, invero remota, si verifica quando la squadra allenata si ritira dal campionato).

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea e occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Ai Tecnici è, altresì, vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo. (omissis...).

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che sono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. Questo vuol dire che all'inizio ci deve essere un tesseramento: se si viene esonerati prima dell'inizio del campionato (la Coppa Italia è esclusa) si può tesserarsi per altra Società. Non è posta una data uguale per tutti: se uno è tesserato per la formazione Giovanissimi e il campionato inizia, ad esempio, il 10 ottobre, il tecnico se esonerato entro il 9 ottobre (con documento avente data certa) potrà ritesserarsi presso altra Società. Deve però trattarsi di esonero, non dimissioni!

Se il tecnico non si tesserava per la Società con la quale opera e poi va ad allenare altrove, è invece sempre sanzionabile.